

IMPOSTE SUL REDDITO

Già dal 2016 aumenta la detrazione sulle spese d'istruzione

di Laura Mazzola

La legge di bilancio per il 2017 prevede **l'aumento delle detrazioni massime relative alle spese sostenute per la frequenza scolastica dei familiari a carico**.

In particolare, l'**articolo 1, comma 617, L. 232/2016**, novellando l'[articolo 15, lettera e-bis](#), del [Tuir](#), varia l'importo massimo detraibile per alunno o studente, originariamente previsto in 400 euro, aumentandolo a “*564 euro per l'anno 2016, a 717 euro per l'anno 2017, a 786 euro per l'anno 2018 e a 800 euro a decorrere dall'anno 2019*”.

Ricordando che la detrazione Irpef spettante è pari al 19 per cento, ne deriva che:

- per l'**anno 2016** il beneficio fiscale, per ogni singolo alunno o studente, potrà arrivare fino a **107,16 euro**;
- per l'**anno 2017** il beneficio fiscale, per ogni singolo alunno o studente, potrà arrivare fino a **136,23 euro**;
- per l'**anno 2018**, il beneficio fiscale, per ogni singolo alunno o studente, potrà arrivare fino a **149,34 euro**;
- per l'**anno 2019**, il beneficio fiscale, per ogni singolo alunno o studente, potrà arrivare fino a **152,00 euro**.

Ne discende che, a fronte di una detrazione finora prevista pari a 400 ed un beneficio fiscale pari a 76,00 euro, l'incremento sarà già del 30 per cento in Unico 2017.

In merito alle **tipologie di spesa rientranti** nella lettera e-bis) in esame, l'Agenzia delle Entrate, con la [circolare 3/E/2016](#), ricordando quanto affermato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, elenca “**le tasse, i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali**, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica ma non per le finalità di cui alla lettera i-octes”.

In particolare sono oggetto di detrazione:

- la **tassa di iscrizione**;
- la **tassa di frequenza**;
- le **spese per la mensa scolastica**.

Possono essere portate in detrazione anche le spese sostenute per i **servizi scolastici integrativi**, quali:

- l'assistenza al pasto;
- il *pre* e il *post* scuola.

Tali servizi infatti, pur se forniti in orario extracurricolare, sono di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica.

Rimane, invece, in ogni caso escluso dalla detrazione l'**acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado**.

Per le **erogazioni liberali finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa**, la detrazione opera sempre per una percentuale pari al **19 per cento senza alcun limite**.

